



*Coop Personalversicherung – Pensionskasse der Coop Gruppe  
Coop Assurance du personnel – Caisse de pension du groupe Coop  
Coop Assicurazione del personale – Cassa pensione del gruppo Coop*

# **Regolamento d'Assicurazione 2005**

Approvato il  
22 ottobre 2004  
In vigore dal  
1 gennaio 2005



## Coop Assicurazione del personale (CPV/CAP) Regolamento d'Assicurazione 2005

<b>Terminologia</b>	<b>7</b>
<b>Natura giuridica e scopo</b>	<b>8</b>
Art. 1    Natura giuridica	8
Art. 2    Scopo	8
Art. 3    Rapporto con la LPP	8
<b>Affiliazione alla CPV/CAP</b>	<b>9</b>
Art. 4    Principio	9
Art. 5    Inizio dell'assicurazione	9
Art. 6    Dovere d'informazione della persona assicurata all'inizio del rapporto di lavoro	10
Art. 7    Prestazione di libero passaggio all'affiliazione alla CPV/CAP	10
Art. 8    Acquisto di prestazioni previdenziali	11
Art. 9    Fine dell'appartenenza alla CPV/CAP	12
Art. 10   Vacanze non retribuite	12
Art. 11   Passaggio a un altro membro collettivo	12
<b>Basi e definizioni</b>	<b>13</b>
Art. 12   Forme assicurative	13
Art. 13   Conteggio dell'età	13
Art. 14   Retribuzione annua determinante	13
Art. 15   Retribuzione assicurata	14
Art. 16   Avere di vecchiaia	14
Art. 17   Avere di eccedenza	15
Art. 18   Avere supplementare	16
Art. 19   Assicurazione complementare	16
Art. 20   Accrediti di vecchiaia	17
Art. 21   Accrediti supplementari della CPV/CAP	17
<b>Prestazioni della CPV/CAP</b>	<b>18</b>
<b>Parte generale</b>	<b>18</b>
Art. 22   Affermazione dei diritti	18
Art. 23   Disposizioni per il pagamento	18
Art. 24   Riduzione delle prestazioni in caso di sovrassicurazione	19
Art. 25   Adeguamento all'evoluzione dei prezzi, Fondo per il miglioramento delle pensioni	20
Art. 26   Prestazioni in capitale anziché pensioni	21

<b>Prestazioni di vecchiaia</b>	<b>22</b>
Art. 27 Età di pensionamento	22
Art. 28 Importo della pensione di vecchiaia	22
Art. 29 Pensione transitoria supplementare	22
<b>Pensione d'invalidità</b>	<b>24</b>
Art. 30 Riconoscimento dell'invalidità	24
Art. 31 Inizio e fine del diritto	24
Art. 32 Importo della pensione d'invalidità	25
Art. 33 Modifica del grado d'invalidità	25
<b>Pensione vedovile</b>	<b>26</b>
Art. 34 Inizio e fine del diritto alla pensione vedovile	26
Art. 35 Importo delle pensioni	26
Art. 36 Diritti del coniuge divorziato	26
<b>Pensioni per figli / pensioni per orfani</b>	<b>27</b>
Art. 37 Diritto	27
Art. 38 Inizio e fine del diritto alle pensioni per figli e orfani	27
Art. 39 Importo della pensione per figli e orfani	27
<b>Capitale al decesso</b>	<b>28</b>
Art. 40 Diritto al capitale di decesso	28
Art. 41 Importo del capitale di decesso	28
<b>Fine del rapporto di lavoro (libero passaggio)</b>	<b>29</b>
Art. 42 Diritto alla prestazione di libero passaggio	29
Art. 43 Importo della prestazione di libero passaggio	29
Art. 44 Utilizzazione della prestazione di libero passaggio	30
Art. 45 Pagamento in contanti	30
Art. 46 Trasferimento della prestazione di libero passaggio in caso di divorzio	31
<b>Promozione della proprietà d'abitazioni</b>	<b>32</b>
Art. 47 Prelievo anticipato	32
Art. 48 Costituzione in pegno	33
<b>Fondo per il miglioramento delle pensioni, Fondo per casi di manifesta ingiustizia e per pensioni di convivenza</b>	<b>34</b>
Art. 49 Fondo per il miglioramento delle pensioni	34
Art. 50 Fondo per casi di manifesta ingiustizia e per pensioni di convivenza	34

<b>Finanziamento della CPV/CAP</b>	<b>35</b>	
Art. 51	Obbligo di contribuzione e scadenza dei contributi	35
Art. 52	Contributo ordinario	35
Art. 53	Accrediti retroattivi in seguito all'aumento della retribuzione	36
Art. 54	Suddivisione dei contributi	36
Art. 55	Contributi del membro collettivo al Fondo per il miglioramento delle pensioni	36
Art. 56	Traffico monetario	37
Art. 57	Perito riconosciuto in materia di previdenza professionale	37
Art. 58	Provvedimenti per ristabilire l'equilibrio finanziario	37
<b>Disposizioni transitorie</b>	<b>38</b>	
<b>Persone attive affiliate all'assicurazione completa ai sensi del regolamento d'assicurazione 1990</b>	<b>38</b>	
Art. 59	Importo dell'avere di vecchiaia il 1° gennaio 1995	38
Art. 60	Liquidazione del capitale di vecchiaia per le assicurate femmine della precedente assicurazione normale	38
Art. 61	Progressione ordinaria ai sensi dell'articolo 15 del regolamento d'assicurazione 1990	38
Art. 62	Importo della pensione vedovile	39
Art. 63	Importo della prestazione di libero passaggio	39
Art. 64	Assicurazione nelle precedenti assicurazioni speciali e LPP	39
Art. 65	Beni concessi	40
Art. 66	Adeguamento all'aumento del costo della vita ai sensi dell'articolo 66 del regolamento 1966	41
Art. 67	Adeguamento all'aumento del costo della vita concesso dai membri collettivi	41
Art. 68	Modo di procedere in caso di conflitti d'obiettivo	41
<b>Disposizioni transitorie varie</b>	<b>42</b>	
Art. 69	Aumento della pensione di vecchiaia	42
Art. 70	Pensionati EPA	42
<b>Disposizioni finali</b>	<b>43</b>	
Art. 71	Informazioni della CPV/CAP	43
Art. 72	Dovere d'informazione della persona assicurata e dell'avente diritto	44
Art. 73	Doveri del membro collettivo	44
Art. 74	Traffico fra membro collettivo e CPV/CAP	45
Art. 75	Responsabilità e obbligo di discrezione	45
Art. 76	Interpretazione del regolamento	45
Art. 77	Lacune nel regolamento/Controversie	45
Art. 78	Modifiche del regolamento	46
Art. 79	Entrata in vigore	46



## **Terminologia**

1. Nel presente regolamento si fa uso dei termini seguenti:

---

CPV/CAP	CPV/CAP Coop Assicurazione del personale
Membro collettivo	Azienda o corporazione appartenente alla CPV/CAP in qualità di membro collettivo
Collaboratori e collaboratrici	Corrisponde al significato del termine «lavoratore» del Codice delle obbligazioni
AVS	Assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti
AI	Assicurazione federale per l'invalidità
LPP	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
LFLP	Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
CO	Codice svizzero delle obbligazioni
CC	Codice civile svizzero

---

2. Per una migliore leggibilità e per motivi di congruenza con i testi delle leggi, in questo regolamento il termine «il coniuge» si usa per ambi i sessi.

## ***Natura giuridica e scopo***

### **Art. 1 Natura giuridica**

1. Con la denominazione CPV/CAP Coop Assicurazione del personale esiste una cooperativa con sede in Basilea Città ai sensi degli articoli 828 e seguenti CO.
2. Il presente regolamento d'assicurazione della CPV/CAP è stato emesso in base alle pertinenti disposizioni legali, in particolare alla LPP, al CO, alla LFLP, come pure alle ordinanze esecutive emesse in proposito.
3. Inoltre si basa sullo statuto della CPV/CAP. Il regolamento d'assicurazione viene emesso dal Consiglio d'amministrazione ai sensi dello statuto.

### **Art. 2 Scopo**

1. La CPV/CAP ha per scopo di assicurare le collaboratrici e i collaboratori dei membri collettivi ai sensi dello statuto e i loro familiari e superstiti per le conseguenze economiche di vecchiaia, invalidità e decesso.
2. Il regolamento d'assicurazione serve ad adempiere le disposizioni legali e statutarie e a regolare lo svolgimento dell'assicurazione.
3. Vengono regolati i diritti e doveri fra la CPV/CAP e i membri collettivi, come pure delle loro collaboratrici e dei loro collaboratori assicurati presso la CPV/CAP ai sensi dell'articolo 7 dello statuto del 2004 (in seguito denominati «persone assicurate»).
4. Il piano d'assicurazione del presente regolamento corrisponde a un piano attuariale del primato dei contributi ai sensi dell'articolo 15 LFLP.

### **Art. 3 Rapporto con la LPP**

1. La CPV/CAP gestisce l'assicurazione obbligatoria ai sensi della LPP.
2. In applicazione dell'articolo 48 LPP, la CPV/CAP è iscritta nel Registro per la previdenza professionale presso l'autorità di vigilanza del cantone di Basilea Città. Con ciò la CPV/CAP come istituto mantello di previdenza si impegna ad adempiere almeno le esigenze minime imposte dalla LPP.
3. Per adempiere le prescrizioni legali, la CPV/CAP può emettere disposizioni che si orientano ai principi di proporzionalità, adeguatezza e semplificazione per tutti gli interessati.



## **Affiliazione alla CPV/CAP**

### **Art. 4 Principio**

1. L'affiliazione alla CPV/CAP è obbligatoria per tutte le collaboratrici e i collaboratori dei membri collettivi la cui retribuzione annua determinante (articolo 14) supera la retribuzione minima ai sensi della LPP (soglia d'entrata).
2. Per le collaboratrici e i collaboratori parzialmente invalidi ai sensi dell'AI, la soglia d'entrata è ridotta in relazione al diritto alla rendita dell'AI (frazioni della rendita intera AI).
3. Il membro collettivo può anche notificare per l'affiliazione le collaboratrici e i collaboratori la cui retribuzione annua non supera la retribuzione minima ai sensi della LPP.
4. Non è obbligatoria l'affiliazione alla CPV/CAP per le collaboratrici e i collaboratori
  - a) per i quali il membro collettivo non deve corrispondere contributi all'AVS;
  - b) assunti con un contratto di lavoro a termine non superiore a tre mesi. Se il rapporto di lavoro viene prolungato oltre la durata di tre mesi, al momento della proroga tali collaboratrici e i collaboratori devono essere affiliati alla CPV/CAP;
  - c) con occupazione secondaria che sono già assicurati obbligatoriamente per la loro attività principale o che esercitano come professione principale un'attività in proprio;
  - d) che sono invalidi almeno in ragione del 70% ai sensi dell'AI.
5. La CPV/CAP può esentare dall'assicurazione obbligatoria le collaboratrici e i collaboratori che non hanno o presumibilmente non avranno un'occupazione duratura in Svizzera e che all'estero sono sufficientemente assicurati, sempre che inoltrino la relativa richiesta presso la CPV/CAP. Sono riservate le disposizioni di contratti di Stato internazionali.
6. Su richiesta del membro collettivo, il Consiglio d'amministrazione può decidere ulteriori eccezioni, basandosi sull'articolo 7 dello statuto e rispettando le disposizioni della LPP.

### **Art. 5 Inizio dell'assicurazione**

1. La copertura assicurativa inizia il giorno in cui la collaboratrice o il collaboratore prende servizio, non prima comunque del 1° gennaio che segue il compimento del 17° anno d'età.
2. Fino al 1° gennaio che segue il compimento del 24° anno d'età, l'assicurazione copre soltanto i rischi di decesso e d'invalidità (assicurazione rischio). A partire dal 1° gennaio che segue il compimento del 24° anno d'età, sono assicurate anche le prestazioni di vecchiaia (assicurazione completa).

## **Art. 6 Dovere d'informazione della persona assicurata all'inizio del rapporto di lavoro**

1. All'inizio del rapporto di lavoro le collaboratrici e i collaboratori devono informare il membro collettivo sulla loro situazione personale di previdenza. In genere questo accade fornendo il conteggio dell'istituto di previdenza precedente. Come minimo si devono comunicare:
  - a) il nome e l'indirizzo dell'istituto di previdenza del precedente datore di lavoro;
  - b) l'importo della prestazione di libero passaggio trasferita, la parte di quest'ultima costituita dall'aveve di vecchiaia LPP e, se si hanno già compiuti 50 anni, l'importo della prestazione di libero passaggio acquisita all'età di 50 anni;
  - c) l'importo della prestazione di libero passaggio al momento del matrimonio, se il matrimonio è avvenuto dopo il 1° gennaio 1995;
  - d) l'importo della prima indennità d'uscita ai sensi dell'articolo 24 LFLP comunicata dopo il 1° gennaio 1995 e la data di conteggio di tale comunicazione; oppure la prima indennità d'uscita dopo il 1° gennaio 1995, scaduta però prima della prima comunicazione ai sensi dell'articolo 24 LFLP, e la data della sua scadenza;
  - e) gli eventuali importi che la persona assicurata ha percepito come prelievo anticipato dall'istituto di previdenza del precedente datore di lavoro nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni, e che alla fine del rapporto di lavoro non sono ancora stati rimborsati, come pure informazioni sulla relativa proprietà d'abitazioni;
  - f) l'importo costituito in pegno nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni e il nome del creditore pignoratizio.
2. Il membro collettivo è obbligato a trasmettere immediatamente alla CPV/CAP tali informazioni delle collaboratrici e dei collaboratori.

## **Art. 7 Prestazione di libero passaggio all'affiliazione alla CPV/CAP**

1. Ogni nuova persona da assicurare, la quale in precedenza era già affiliata a un istituto di previdenza, deve richiedere al suo istituto di previdenza precedente il trasferimento alla CPV/CAP della prestazione di libero passaggio. Se esistono diritti verso uno o più istituti di previdenza, la nuova persona assicurata deve predisporre il trasferimento alla CPV/CAP.
2. Mediante la prestazione di libero passaggio trasferita alla CPV/CAP vengono acquistate prestazioni previdenziali, con valuta della data di trasferimento alla CPV/CAP, in quanto la prestazione di libero passaggio viene conteggiata per aumentare l'aveve di vecchiaia della persona assicurata. Le prestazioni così acquistate possono portare al massimo a una pensione d'invalidità assicurata pari al 65% della retribuzione assicurata al momento dell'acquisto.

3. Le assicurazioni coordinate ai sensi della LPP e le assicurazioni che per prassi attuariale particolare del membro collettivo non sono assicurate in modo retroattivo, non vengono affette dalle limitazioni qui menzionate. Ne decide la CPV/CAP.
4. Se l'importo trasferito dal precedente istituto di previdenza supera i costi d'acquisto ai sensi del precedente capoverso 1, l'importo eccedente viene accreditato all'avere di eccedenza.

## **Art. 8 Acquisto di prestazioni previdenziali**

1. Dopo il trasferimento del loro avere di previdenza alla CPV/CAP, le persone assicurate possono acquistare prestazioni previdenziali supplementari mediante depositi personali. L'acquisto mediante depositi personali è ammesso se la pensione d'invalidità assicurata è inferiore al 65% della retribuzione assicurata.
2. La persona assicurata può pagare in contanti o a rate l'importo per l'acquisto di prestazioni previdenziali. Se sceglie il pagamento a rate, le modalità del pagamento sono fissate in una convenzione fra la CPV/CAP e la persona assicurata. Le rate stipulate includono, oltre agli interessi, anche un premio rischio per l'ammortizzazione del debito in caso di invalidità o decesso. Determinante per il conteggio dell'acquisto è la data del trasferimento, risp. della stipulazione della convenzione.
3. La persona assicurata deve pronunciarsi entro 60 giorni dall'affiliazione alla CPV/CAP, se desidera finanziare l'acquisto con pagamento a rate. Scaduto questo termine, si suppone che la persona assicurata rinunci a questa possibilità.
4. Scaduti i 60 giorni ai sensi del capoverso 3, la persona assicurata può in ogni momento acquistare prestazioni previdenziali nel quadro previsto al capoverso 1, a proprie spese e in contanti. In questo caso, per il conteggio dell'acquisto massimo è determinante la sua retribuzione al momento dell'acquisto. Se la persona assicurata ha fatto valere presso la CPV/CAP o presso un istituto di previdenza precedente il suo diritto a un prelievo anticipato nel quadro della promozione alla proprietà d'abitazioni, tali acquisti personali non sono ammessi prima che l'importo prelevato sia stato rimborsato sotto forma degli stessi titoli giuridici.
5. Se il datore di lavoro finanzia tutto o parte dell'acquisto di prestazioni previdenziali, una convenzione viene stipulata fra la CPV/CAP, il membro collettivo e la persona assicurata. In particolare tale convenzione prevede che in caso d'uscita della persona assicurata entro 10 anni dall'acquisto, l'importo pagato dal datore di lavoro venga dedotto dalla prestazione di libero passaggio ai sensi dell'articolo 43, in proporzione di  $\frac{1}{10}$  per ogni anno mancante ai 10 anni alla fine del rapporto di lavoro, conteggiati dall'effettiva data d'entrata. La deduzione per una frazione d'anno viene conteggiata pro rata temporis. La parte non attribuita alla persona assicurata è considerata riserva per contributi del datore di lavoro.
6. Gli averi previdenziali trasferiti a favore di una persona assicurata in seguito a sentenza giudiziaria nel corso di un divorzio, devono venire utilizzati ai sensi dell'articolo 7.

## **Art. 9 Fine dell'appartenenza alla CPV/CAP**

1. L'appartenenza alla CPV/CAP ha fine quando termina il rapporto di lavoro per un motivo diverso dall'invalidità, dal pensionamento di vecchiaia o dal decesso.
2. La persona assicurata rimane assicurata per i rischi d'invalidità e di decesso durante il mese che segue la risoluzione del rapporto di previdenza, tuttavia non oltre il momento in cui è affiliata a un nuovo istituto di previdenza. Le prestazioni corrispondono alle prestazioni assicurate alla fine del rapporto di lavoro. In ogni caso, la copertura assicurativa presso la CPV/CAP si estingue trascorso un mese.

## **Art. 10 Vacanze non retribuite**

1. In caso di vacanze non retribuite, la copertura assicurativa presso la CPV/CAP è mantenuta al medesimo livello in vigore all'inizio delle vacanze.
2. La CPV/CAP è autorizzata a formulare delle riserve per le prestazioni al decesso e d'invalidità, se durante le vacanze non retribuite la persona assicurata si è esposta a particolari pericoli e rischi, le cui conseguenze hanno portato al caso assicurativo.
3. Alla CPV/CAP vanno corrisposti i contributi per tutta la durata delle vacanze.
4. Se il pagamento dei contributi non avviene del tutto o solo in parte, alla fine delle vacanze non retribuite l'aver di vecchiaia viene ridotto in misura dei contributi mancanti.

## **Art. 11 Passaggio a un altro membro collettivo**

1. Di norma, il passaggio di una persona assicurata da un membro collettivo all'altro è preso in considerazione per il primo di un mese.
2. Al passaggio, l'assicurazione completa è assunta senza variazioni.
3. La CPV/CAP conteggia i contributi con il membro collettivo precedente e con quello nuovo pro rata dell'anno corrente. L'adeguamento dell'assicurazione a eventuali variazioni della retribuzione è effettuato in seguito.
4. Se eventuali quote del lavoratore per accrediti retroattivi non sono ancora stati dedotti dalla retribuzione della persona assicurata, per la prosecuzione le deduzioni in sospeso della persona assicurata presso il precedente membro collettivo vengono trasferite e conteggiate al nuovo membro collettivo, mentre le quote del datore di lavoro restano addebitate al membro collettivo che ha concesso l'aumento della retribuzione.

## Basi e definizioni

### Art. 12 Forme assicurative

1. Di comune accordo con la CPV/CAP, il membro collettivo sceglie la forma assicurativa determinante per i suoi collaboratori e le sue collaboratrici. Ha le seguenti possibilità di scelta:

	Forma assicurativa N	Forma assicurativa B
Trattenuta di coordinamento	il 29% della retribuzione annua determinante	ai sensi della LPP
Limitazione della retribuzione determinante	nessuna	limite superiore ai sensi dell'art. 8 LPP
Limitazione della pensione d'invalidità assicurata (all'affiliazione e in caso di acquisto)	al 65% della retribuzione assicurata	nessuna
Avere di eccedenza (articolo 17)	ammesso	non ammesso
Accrediti retroattivi	di regola	nessuna

2. Il Consiglio d'amministrazione può approvare piani assicurativi diversi dalle forme N e B, sempre che sia mantenuto il principio della collettività. Il principio della collettività richiede in particolare che sia assicurato tutto il personale del membro collettivo o una categoria di personale definita secondo criteri oggettivi.

### Art. 13 Conteggio dell'età

1. L'età della persona assicurata determinante per l'importo degli accrediti di vecchiaia e dei contributi risulta dalla differenza fra l'anno civile in corso e l'anno di nascita.

### Art. 14 Retribuzione annua determinante

1. La retribuzione annua determinante corrisponde alla retribuzione determinante per l'AVS dell'anno in corso. Vanno tenute in considerazione le parti della retribuzione di carattere regolare: supplementi per turni, per lavori sporchevoli, per lavori in frigo, per pericoli, ecc. Se la persona assicurata è in servizio da meno di un anno presso il membro collettivo, è considerata retribuzione annua determinante la retribuzione che avrebbe riscosso in un anno intero.
2. Le retribuzioni mancate per malattia, infortunio, maternità, servizio militare o civili non possono essere detratte dalla retribuzione annua determinante. Per il conteggio della retribuzione annua determinante vengono trascurate le parti occasionali come gratifiche per anzianità, indennità per ore straordinarie, ecc. Gli assegni per figli e prestazioni simili non fanno parte della retribuzione annua determinante ai sensi del presente regolamento.

3. Per le persone assicurate con salario a ore la retribuzione annua determinante corrisponde alla retribuzione soggetta all'AVS dell'anno precedente (eventualmente rapportata all'anno intero), tenendo conto delle modifiche già concordate per l'anno in corso.
4. Per le persone assicurate la cui retribuzione soggetta all'AVS non può essere determinata in anticipo, la retribuzione determinante è fissata in base all'ultima retribuzione conosciuta. La CPV/CAP considera inoltre le modifiche già concordate per l'anno in corso.
5. La CPV/CAP non assicura le parti della retribuzione percepite da una persona assicurata presso un datore di lavoro non membro collettivo della CPV/CAP.

## Art. 15 Retribuzione assicurata

1. La retribuzione assicurata corrisponde alla retribuzione annua determinante, dedotta la trattenuta di coordinamento. L'importo della trattenuta di coordinamento è conteggiato a dipendenza della forma assicurativa (articolo 12). La retribuzione assicurata è la base per il conteggio dei contributi e degli accrediti di vecchiaia.
2. La retribuzione assicurata è fissata per la prima volta all'affiliazione della collaboratrice o del collaboratore alla CPV/CAP, in seguito (fatta riserva del capoverso 4) all'inizio di ogni anno civile. Le modifiche della retribuzione che avvengono nel corso dell'anno civile sono considerate dalla CPV/CAP soltanto nell'anno civile seguente. Rimangono riservate le variazioni della quota d'occupazione.
3. Se sopravviene un caso assicurativo, la CPV/CAP è disposta ad assicurare a condizioni regolari con effetto retroattivo un eventuale aumento della retribuzione avvenuto nel corso dell'anno e non considerato, tenendo conto di eventuali accrediti retroattivi che scadono a tale momento.
4. Se la retribuzione annua di una persona assicurata viene ridotta e di conseguenza la sua retribuzione assicurata dovrebbe essere ugualmente ridotta, tale misura non si applica fintanto che la persona assicurata e il membro collettivo sono disposti a mantenere ulteriormente invariato l'importo dei loro contributi. In caso contrario, la retribuzione assicurata è adeguata alla retribuzione annua ridotta ai sensi delle presenti disposizioni.

## Art. 16 Avere di vecchiaia

1. Per ogni persona assicurata o invalida è costituito un avere di vecchiaia individuale. L'avere di vecchiaia è composto di:
  - a) prestazioni di libero passaggio apportate, sempre che le stesse non siano attribuite all'avere di eccedenza (articolo 7);
  - b) depositi personali (articolo 8);
  - c) accrediti di vecchiaia annui della persona assicurata e del membro collettivo (articolo 20);

- d) accrediti supplementari della CPV/CAP (articolo 21);
  - e) accrediti retroattivi della persona assicurata e del membro collettivo (articolo 53);
  - f) eventuali assegni decisi dal Consiglio d'amministrazione;
  - g) accrediti retroattivi depositati per raggiungere un determinato obiettivo di prestazione al pensionamento di vecchiaia.
2. Gli acquisti della persona assicurata (prestazione di libero passaggio e depositi personali), nonché gli assegni decisi dal Consiglio d'amministrazione fruttano immediatamente un interesse. Gli accrediti di vecchiaia fruttano un interesse a partire dal 1° gennaio che segue la loro scadenza.
  3. I prelievi anticipati nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni e i trasferimenti di prestazioni di libero passaggio in seguito a divorzio sono addebitati all'avere di vecchiaia.
  4. Gli averi di vecchiaia ai sensi della LPP fruttano un interesse pari almeno al tasso LPP prescritto dal Consiglio federale. Il tasso d'interesse per gli averi di vecchiaia della CPV/CAP è fissato dal Consiglio d'amministrazione ogni volta per l'anno seguente.

## **Art. 17 Avere di eccedenza**

1. Per le persone assicurate nella forma assicurativa N (articolo 12) con accrediti retroattivi (articolo 53) è gestito un avere di eccedenza, sempre che i loro averi previdenziali apportati all'affiliazione alla CPV/CAP superino l'importo necessario al finanziamento di una pensione d'invalidità pari al 65% della retribuzione assicurata.
2. L'avere di eccedenza frutta gli stessi interessi dell'avere di vecchiaia. L'avere di eccedenza non è alimentato mediante accrediti di vecchiaia. Per contro, sono attribuiti a tale avere di eccedenza gli eventuali accrediti supplementari (articolo 21).
3. L'avere di eccedenza non è considerato per il conteggio della prestazione assicurata nel periodo di attività; è tuttavia considerato per comprovare le prestazioni minime ai sensi della LPP.
4. L'avere di eccedenza viene accreditato all'avere di vecchiaia:
  - a) al passaggio in una forma assicurativa senza accrediti retroattivi (articolo 12);
  - b) prima del versamento di un prelievo anticipato nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni e del trasferimento della prestazione di libero passaggio in caso di divorzio;
  - c) prima del conteggio della prestazione di libero passaggio alla fine del rapporto di lavoro;

- d) per l'acquisto della persona assicurata fino al limite massimo regolamentare, se in seguito alla modifica della coordinazione o della quota di occupazione il limite inferiore pari al 65% non è più raggiunto.
5. L'aver di eccedenza può essere utilizzato:
- a) per saldare la quota della persona assicurata degli accrediti retroattivi (articolo 53), se la persona assicurata lo desidera;
  - b) per aumentare le prestazioni in un caso assicurativo;
  - c) come importo in capitale al pensionamento di vecchiaia, in caso di invalidità nella misura del grado d'invalidità della CPV/CAP (articolo 30), oppure al decesso della persona assicurata, sempre che non venga versato un capitale al decesso (articolo 40);
  - d) per l'acquisto dell'obiettivo massimo di prestazione da parte della persona assicurata in caso di modifiche della coordinazione o della quota di occupazione.

## **Art. 18 Avere supplementare**

1. Su richiesta, il Consiglio d'amministrazione della CPV/CAP può concedere a un membro collettivo la possibilità di costituire un avere supplementare per le sue collaboratrici e i suoi collaboratori, con il contributo della persona assicurata o a proprie spese. Tale avere supplementare può essere destinato a finanziare una pensione transitoria o l'acquisto di un obiettivo di prestazione per il pensionamento di vecchiaia.
2. Tale avere supplementare non può superare la somma di tre retribuzioni annue determinanti (articolo 14). Alla fine del rapporto di lavoro si applicano le disposizioni in merito alla prestazione di libero passaggio.

## **Art. 19 Assicurazione complementare**

1. Su richiesta, il Consiglio d'amministrazione della CPV/CAP può concedere a un membro collettivo la possibilità di costituire un'assicurazione complementare per le sue collaboratrici e i suoi collaboratori. La cerchia delle persone assicurate è fissata secondo criteri collettivi.
2. La retribuzione assicurata è pari a 12000 franchi. Gli accrediti di vecchiaia e i contributi corrispondono ai tassi fissati agli articoli 20 e 52.
3. La persona assicurata ha diritto alle seguenti prestazioni dell'assicurazione complementare:
  - a) al pensionamento di vecchiaia: la somma degli accrediti di vecchiaia con interessi è utilizzata per aumentare le prestazioni di vecchiaia o le rendite transitorie;
  - b) in caso di invalidità: la persona assicurata ha diritto a una pensione complementare annua pari a 7800 franchi e a una pensione per figli annua pari a 1950 franchi, la quale, in caso di decesso della persona invalida, è sostituita da una pensione per orfani dello stesso importo. Al decesso della persona invalida sorge inoltre il diritto a una pensione vedovile pari a 5460 franchi;



- c) in caso di decesso: sorge il diritto a un capitale al decesso complementare unico, pari a 12 volte la pensione d'invalidità (93600 franchi).

## Art. 20 Accrediti di vecchiaia

1. Gli accrediti di vecchiaia annui sono fissati in percentuale della retribuzione assicurata e tenendo conto dell'età della persona assicurata, come segue:

<b>Categorie d'età</b>	<b>Accrediti di vecchiaia in % della retribuzione assicurata</b>
25–31 anni	7%
32–41 anni	10%
42–51 anni	15%
52–65 anni	18%

2. Per coloro che percepiscono prestazioni d'invalidità della CPV/CAP, l'accumulo dell'aver di vecchiaia prosegue oltre la parte utilizzata per la prestazione. Ciò avviene mediante un deposito al momento in cui la persona assicurata riacquista l'abilità al lavoro totale o parziale; tenendo conto della retribuzione assicurata determinante all'inizio della prestazione e degli accrediti di vecchiaia attribuiti secondo tale retribuzione e l'età attuale della persona assicurata, dal suddetto deposito risulta una pensione che corrisponde all'importo della pensione base precedentemente corrisposta più gli aumenti di pensione (articolo 25) avvenuti a partire dall'inizio delle prestazioni della CPV/CAP.

## Art. 21 Accrediti supplementari della CPV/CAP

1. Alle sue persone assicurate attive, la CPV/CAP può concedere periodicamente accrediti supplementari con scadenza il 1° gennaio.
2. L'importo degli accrediti supplementari è fissato dal Consiglio d'amministrazione tenendo conto della situazione finanziaria della CPV/CAP e dell'adeguamento delle pensioni correnti (articolo 25).
3. L'importo degli accrediti supplementari della CPV/CAP è conteggiato in percentuale dell'aver di vecchiaia acquisito il 31 dicembre del rispettivo anno precedente. Il Consiglio d'amministrazione fissa un tasso percentuale comune per gli accrediti supplementari di tutte le persone assicurate attive.

## ***Prestazioni della CPV/CAP***

### **Parte generale**

#### **Art. 22 Affermazione dei diritti**

1. Tutti i diritti a prestazioni nei confronti della CPV/CAP vengono fatti valere dal membro collettivo, fatta eccezione delle mutazioni di prestazioni in corso.
2. Il membro collettivo è obbligato a richiedere all'avente diritto tutti i documenti pretesi dalla CPV/CAP per controllare il diritto a prestazioni e a inoltrarli alla CPV/CAP. Se il membro collettivo o l'avente diritto non presenta tali documenti, la CPV/CAP può differire il pagamento delle prestazioni.

#### **Art. 23 Disposizioni per il pagamento**

1. Le prestazioni della CPV/CAP sono pagabili come segue:
  - a) le pensioni: mensilmente, posticipatamente alla fine di ogni mese;
  - b) le prestazioni in capitale: entro 30 giorni dalla loro scadenza, non prima comunque di essere entrata in possesso di tutti i documenti necessari al controllo del diritto a prestazioni.
2. Di norma, il pagamento delle prestazioni previdenziali della CPV/CAP è effettuato direttamente all'avente diritto, non in contanti. In casi eccezionali la CPV/CAP corrisponde le sue prestazioni mediante assegno o vaglia postale. Il luogo d'adempimento per il pagamento è la sede della CPV/CAP.
3. Se il trasferimento di pensioni all'estero non può essere assicurato o se sorgono indizi che l'articolo 72 (obbligo di informazione della persona assicurata e dell'avente diritto) non si può far valere a causa di un domicilio all'estero, in casi eccezionali la CPV/CAP è autorizzata a pagare una prestazione in capitale relativa al controvalore della pensione. La commutazione è effettuata conformemente alle basi attuariali della CPV/CAP.
4. La CPV/CAP esige la restituzione di prestazioni uniche o periodiche, ricevute indebitamente, in particolare di prestazioni di libero passaggio versate a favore di persone assicurate invalide o defunte. In caso di mancata restituzione, la CPV/CAP ridurrà le sue prestazioni.
5. Se la CPV/CAP è tenuta a versare un anticipo perché l'istituto di previdenza competente per il pagamento delle prestazioni non è ancora stato determinato in modo definitivo e la CPV/CAP rappresenta l'ultimo istituto presso il quale la persona assicurata era affiliata, il diritto è limitato alle prestazioni minime secondo la LPP. Se in seguito si determina che la CPV/CAP non è tenuta a versare prestazioni, essa esigerà la restituzione degli anticipi versati.

6. Se la CPV/CAP è tenuta a versare prestazioni perché la persona assicurata è diventata invalida a seguito di un'infermità congenita o quando era minorenni, ed era assicurata presso la CPV/CAP al momento in cui l'incapacità di lavoro si è aggravata, il diritto è limitato alle prestazioni minime secondo la LPP.
7. La CPV/CAP può esigere da un invalido parziale o totale o dai superstiti di un defunto la cessione dei loro diritti nei confronti di un terzo responsabile dell'invalidità o del decesso, fino alla concorrenza dell'importo delle prestazioni dovute dalla CPV/CAP, fatta riserva della surrogazione ai sensi della LPP. La CPV/CAP ha il diritto di sospendere le sue prestazioni finché tale cessione non è stata effettuata.
8. Se l'AVS/AI riduce, ritira o rifiuta una prestazione perché l'invalidità o il decesso della persona assicurata è stato provocato per colpa grave dell'avente diritto, o se la persona assicurata si oppone a provvedimenti di reintegrazione dell'AI, la CPV/CAP può ridurre le sue prestazioni, tuttavia non oltre la misura disposta dall'AVS/AI.
9. Il diritto a prestazioni della CPV/CAP non può essere né ceduto, né costituito in pegno prima dell'esigibilità. È tuttavia riservata la costituzione in pegno nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale. Il diritto a prestazioni non può essere compensato con crediti ceduti alla CPV/CAP dal membro collettivo che se tali crediti si riferiscono a contributi non dedotti dalla retribuzione.
10. Si applicano le disposizioni dell'articolo 41 LPP in merito alla prescrizione.

## **Art. 24 Riduzione delle prestazioni in caso di sovrassicurazione**

1. Se le prestazioni della CPV/CAP a una persona invalida o ai superstiti di una persona assicurata deceduta, insieme alle prestazioni elencate al capoverso 2, superano il 100% del guadagno che presumibilmente è venuto a mancare, la CPV/CAP riduce le sue prestazioni conformemente. Per il conteggio del massimo del 100% del guadagno presumibilmente venuto a mancare, non si considerano eventuali sussidi per figli e assegni simili.
2. Si considerano le seguenti prestazioni di terzi:
  - a) le prestazioni dell'AVS/AI;
  - b) le prestazioni corrisposte in base alla Legge contro gli infortuni;
  - c) le prestazioni dell'Assicurazione militare;
  - d) le prestazioni di istituti d'assicurazione sociale esteri;
  - e) le prestazioni di altre assicurazioni i cui contributi sono stati finanziati almeno in ragione del 50% dal membro collettivo, fatta riserva di regolamenti particolari del membro collettivo per determinate categorie di personale;

- f) gli eventuali pagamenti della retribuzione da parte di un membro collettivo o indennizzi per mancata retribuzione;
  - g) il reddito che un invalido totale o parziale riscuote nell'esercizio di un'attività lucrativa o che potrebbe ancora riscuotere nel quadro di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile.
3. Gli assegni per grandi invalidi e per menomazione dell'integrità non sono conteggiati. Le prestazioni al coniuge superstite e agli orfani vengono cumulate.
  4. Se l'Assicurazione contro gli infortuni o l'Assicurazione militare rifiutano o riducono le loro prestazioni perché il caso assicurato è stato causato dall'avente diritto, per il conteggio della soprassicurazione si considerano per intero le prestazioni delle suddette assicurazioni.
  5. In caso di riduzione nel quadro del divorzio o della promozione della proprietà d'abitazioni, si considerano le prestazioni che sarebbero dovute se la persona assicurata non avesse subito alcuna riduzione.
  6. Per determinare un'eventuale soprassicurazione, le prestazioni in capitale sono commutate in pensione conformemente alle basi tecniche della CPV/CAP.
  7. Se l'Assicurazione contro gli infortuni o l'Assicurazione militare proseguono il versamento di una pensione d'invalidità oltre l'età di pensionamento, la pensione di vecchiaia dovuta dalla CPV/CAP da tale data è considerata una pensione d'invalidità, in applicazione delle disposizioni del presente articolo.
  8. In caso di riduzione delle prestazioni della CPV/CAP, le stesse vengono ridotte tutte nella medesima proporzione.
  9. L'importo della riduzione sarà riveduto ogni anno oppure quando le condizioni subiscono una modifica notevole; sono determinanti l'evoluzione generale delle retribuzioni e la situazione della persona assicurata.
  10. L'eventuale parte delle prestazioni assicurate ma non versate decade a favore della CPV/CAP.

## **Art. 25 Adeguamento all'evoluzione dei prezzi, Fondo per il miglioramento delle pensioni**

1. Le pensioni di vecchiaia, per superstiti e d'invalidità della CPV/CAP vengono adeguate nell'ambito delle possibilità finanziarie della CPV/CAP e a dipendenza dei mezzi esistenti nel Fondo per il miglioramento delle pensioni.
2. Il Consiglio d'amministrazione decide ogni anno l'importo dell'adeguamento, tenendo conto delle possibilità finanziarie della CPV/CAP e degli accrediti supplementari accordati (articolo 21). Esso pubblica la sua decisione nel rapporto di gestione.
3. L'adeguamento ha per conseguenza un rispettivo aumento del capitale di copertura.

4. I membri collettivi hanno inoltre la possibilità, mediante la CPV/CAP, di versare sotto la propria responsabilità e a proprie spese ulteriori prestazioni alle persone pensionate, di genere periodico o unico. È necessario tenere in considerazione le possibilità tecniche della CPV/CAP.

## **Art. 26 Prestazioni in capitale anziché pensioni**

1. Al momento del pensionamento, ogni persona assicurata attiva può percepire sotto forma di liquidazione in capitale al massimo la metà del suo avere di vecchiaia. L'avere di vecchiaia disponibile per la liquidazione in capitale va ridotto della metà degli eventuali prelievi anticipati per proprietà d'abitazioni o divorzio non ancora rimborsati.
2. Al momento del pensionamento di vecchiaia, una persona assicurata attiva può richiedere una liquidazione in capitale totale anziché la pensione, sempre che il suo diritto alla pensione di vecchiaia non superi il 10% della rendita di vecchiaia semplice massima AVS.
3. Per le persone che percepiscono una pensione d'invalidità parziale, le presenti disposizioni si applicano per la parte attiva dell'assicurazione.
4. La richiesta di liquidazione in capitale delle prestazioni di vecchiaia va inoltrata per iscritto alla CPV/CAP al più tardi al 57° compleanno.
5. Per le persone assicurate sposate, la liquidazione in capitale effettiva è ammessa solo con il consenso scritto del coniuge.
6. Se le pensioni annue della CPV/CAP corrispondono al 10% o meno delle relative rendite minime AVS/AI, la liquidazione in capitale da parte della CPV/CAP avviene automaticamente.
7. Con il versamento dell'intero avere di vecchiaia, si estingue ogni diritto ad altre prestazioni della CPV/CAP. Con il versamento di una parte dell'avere di vecchiaia, il diritto ad altre prestazioni della CPV/CAP si estingue in proporzione.

## Prestazioni di vecchiaia

### Art. 27 Età di pensionamento

1. È corrisposta una pensione di vecchiaia a tutte le persone assicurate il cui rapporto di lavoro termina nel periodo fra il 59° e il 65° compleanno e che non chiedono il trasferimento della loro prestazione di libero passaggio all'istituto di previdenza di un nuovo datore di lavoro. Il diritto a prestazioni di vecchiaia sorge al più tardi al 65° compleanno.
2. Il diritto sorge il primo giorno del mese in cui termina il rapporto di lavoro e si estingue alla fine del mese nel corso del quale l'avente diritto decede.
3. L'età di pensionamento tecnica è raggiunta il primo giorno del mese che segue il 64° compleanno. L'età di pensionamento tecnica è determinante per il conteggio delle prestazioni di rischio.
4. Le disposizioni della CPV/CAP non interferiscono con le condizioni dei contratti di lavoro fra il membro collettivo e la persona assicurata. In base al presente regolamento non sorgono diritti automatici a prestazioni supplementari del membro collettivo.

### Art. 28 Importo della pensione di vecchiaia

1. L'importo annuo della pensione di vecchiaia corrisponde all'avere di vecchiaia disponibile all'inizio del versamento della pensione, moltiplicato per il tasso di commutazione che corrisponde all'età della persona assicurata (calcolata in anni e mesi) a tale data:

Età	Tasso di commutazione
59	5,82%
60	6,00%
61	6,18%
62	6,36%
63	6,54%
64	6,72%
65	6,90%

2. Un mese d'età corrisponde secondo il paragrafo 1 perciò al valore dello 0,015%.

### Art. 29 Pensione transitoria supplementare

1. Una persona assicurata che inizia il pensionamento dopo il 59° compleanno può richiedere una pensione transitoria supplementare della CPV/CAP dal momento del pensionamento.

2. La pensione transitoria supplementare viene corrisposta fino al decesso della persona assicurata o finché sorge il diritto a una pensione dell'AI, al massimo comunque finché la persona assicurata raggiunge l'età di pensionamento AVS.
3. La persona assicurata può scegliere liberamente l'importo annuo della pensione transitoria, non superando comunque i due limiti seguenti:
- la pensione transitoria non può superare l'importo della pensione di vecchiaia AVS corrispondente all'ultima retribuzione annua intera;
  - l'importo della pensione transitoria può essere scelto al massimo in modo che la riduzione della pensione di vecchiaia, conformemente alla seguente tabella, non superi un quarto della pensione di vecchiaia intera.

---

Riduzione annua a vita della pensione di vecchiaia dal momento del pensionamento, in caso di corresponsione di una pensione transitoria annua di 1000 franchi

<i>Durata di corresponsione fino all'età di pensionamento AVS</i>	<i>Riduzione a vita della pensione di vecchiaia</i>
6 anni	325.–
5 anni	281.–
4 anni	234.–
3 anni	183.–
2 anni	128.–
1 anno	67.–

---

4. Per le frazioni d'anno di corresponsione, le quote di riduzione come sopra vengono interpolate in modo lineare.
5. Se una persona che percepisce una pensione transitoria decede prima di raggiungere il termine determinante per il conteggio della riduzione a vita, o se sorge il diritto a una pensione d'invalidità, le prestazioni ridotte sono maggiorate della quota di copertura della pensione transitoria non corrisposta.

## Pensione d'invalidità

### Art. 30 Riconoscimento dell'invalidità

1. Se una persona assicurata è riconosciuta invalida dall'AI, viene considerata invalida anche dalla CPV/CAP, sempre che sia stata assicurata presso la CPV/CAP al momento in cui si è verificata l'incapacità di lavoro la cui causa ha portato all'invalidità. Rimangono riservate le decisioni dell'AI ovviamente insostenibili.
2. Per determinare il grado d'invalidità della CPV/CAP è determinante il grado d'invalidità secondo l'AI:

Grado d'invalidità dell'AI	Grado d'invalidità della CPV/CAP	Grado dell'assicurazione attiva residua
meno del 40%	nessuna pensione	100%
dal 40%	25%	75%
dal 50%	50%	50%
dal 60%	75%	25%
dal 70%	pensione intera	0%

3. In caso di pensionamento prima dell'età di pensionamento tecnica (articolo 27), la persona assicurata non può più essere riconosciuta invalida dalla CPV/CAP, a meno che l'inizio dell'invalidità ai sensi dell'AI non si sia verificato prima del pensionamento.

### Art. 31 Inizio e fine del diritto

1. Il diritto alla pensione d'invalidità della CPV/CAP viene deciso dalla CPV/CAP quando è disponibile la disposizione dell'AI e non inizia prima che l'AI inizi la corresponsione.
2. Se l'accertamento dell'invalidità da parte degli organi dell'AI dura più di 365 giorni continui durante i quali la persona assicurata è stata inabile al lavoro su ordine medico, o se le disposizioni dell'AI non sono ancora entrate in vigore, il membro collettivo può inoltrare una richiesta alla CPV/CAP per ottenere prestazioni dal primo del mese che segue il 365° giorno dell'assenza la cui causa ha portato alla richiesta di prestazioni d'invalidità presso l'AI. In tal caso, la decisione della CPV/CAP sulla pensione viene giustificata solo nei confronti del membro collettivo. Anche i pagamenti vanno al membro collettivo finché l'AI non si sarà pronunciata. In seguito alla disposizione dell'AI, la CPV/CAP si riserva il diritto di accertare, adeguare o revocare il diritto della persona assicurata e di esigere il rimborso, intero o parziale, di importi già corrisposti. Inoltre la CPV/CAP si riserva il diritto di differire il pagamento delle pensioni finché termina l'obbligo del membro collettivo di corrispondere la retribuzione. Se invece della rendita l'AI corrisponde indennità giornaliera, per il periodo del diritto a indennità giornaliera la CPV/CAP può sospendere o ridurre le proprie prestazioni.



3. Il diritto alla pensione d'invalidità della CPV/CAP si estingue:
  - a) alla fine del mese nel corso del quale la persona che percepisce una pensione d'invalidità decede;
  - b) alla fine del mese nel corso del quale la persona che percepisce una pensione d'invalidità ha riottenuto la sua abilità al lavoro e non ha più diritto a una rendita dell'AI;
  - c) al più tardi quando raggiunge l'età di pensionamento AVS regolare. In tal caso la pensione d'invalidità viene sostituita da una pensione di vecchiaia dello stesso importo.

### **Art. 32 Importo della pensione d'invalidità**

1. L'importo della pensione d'invalidità intera annua corrisponde alla pensione di vecchiaia alla quale la persona assicurata avrebbe diritto al momento in cui raggiunge l'età di pensionamento tecnica (articolo 27).
2. Le basi per il conteggio della pensione d'invalidità sono l'ultima retribuzione soggetta a contributi della persona assicurata e il suo avere di vecchiaia proiettato. L'aver di vecchiaia proiettato corrisponde all'aver di vecchiaia accumulato al momento del riconoscimento dell'invalidità, maggiorato degli accrediti di vecchiaia con interessi che sarebbero stati attribuiti alla persona assicurata fino all'età di pensionamento tecnica (articolo 27), se fosse rimasta in servizio fino a tale data con la sua ultima retribuzione soggetta a contributi.
3. In caso di invalidità parziale, l'importo della pensione intera è moltiplicato per il grado d'invalidità della CPV/CAP. La persona assicurata che percepisce una pensione d'invalidità parziale della CPV/CAP è considerata
  - a) invalida per la parte della retribuzione assicurata all'inizio dell'inabilità al lavoro che corrisponde alla percentuale della rendita AI;
  - b) attiva per la parte della retribuzione assicurata che corrisponde al grado dell'assicurazione attiva residua. Per questa parte è dovuta una prestazione d'uscita alla fine del rapporto di lavoro.

### **Art. 33 Modifica del grado d'invalidità**

1. Se in base a una modifica del grado d'invalidità sorge un altro diritto alla pensione nei confronti dell'AI o se cambia il grado d'invalidità stabilito dalla CPV/CAP, le prestazioni della CPV/CAP sono adeguate conformemente.
2. Se una persona invalida parziale è uscita con la parte attiva dell'assicurazione e la modifica del grado d'invalidità non è di competenza del nuovo istituto di previdenza, la CPV/CAP decide secondo le basi attuariali e i fatti giuridici.
3. In caso di recupero totale o parziale dell'abilità al lavoro (riattivazione), si tiene conto dell'adeguamento di pensione già concesso sulla parte della pensione d'invalidità corrispondente (articolo 25).

## Pensione vedovile

### Art. 34 Inizio e fine del diritto alla pensione vedovile

1. Se decede una persona assicurata sposata, il coniuge superstite ha diritto a una pensione dal primo del mese che segue il giorno del decesso, se il coniuge superstite
  - a) deve provvedere al mantenimento di uno o più figli; o
  - b) se ha superato il 35° anno d'età e il matrimonio è durato almeno 5 anni.
2. La pensione è corrisposta fino alla fine del mese nel corso del quale l'avente diritto decede o si risposa.
3. Se il coniuge superstite si risposa ha diritto a una liquidazione unica pari all'importo di 3 pensioni vedovili annue; con ciò i suoi diritti nei confronti della CPV/CAP si estinguono.
4. Se il coniuge superstite non adempie alle condizioni per la pensione vedovile e se non sussistono ulteriori diritti a prestazioni ai superstiti, ha diritto a una liquidazione unica pari all'importo di 3 pensioni vedovili annue o al capitale di decesso secondo l'articolo 40. Con la liquidazione in capitale i suoi diritti nei confronti della CPV/CAP si estinguono.

### Art. 35 Importo delle pensioni

1. L'importo annuo della pensione vedovile corrisponde:
  - a) se il coniuge deceduto era assicurato attivo: al 70% della pensione d'invalidità assicurata;
  - b) se la persona assicurata deceduta era invalida: al 70% della pensione d'invalidità corrente;
  - c) se la persona deceduta era pensionata: al 70% della pensione di vecchiaia corrente.
2. Se l'età della parte superstite del matrimonio o della convivenza è inferiore di oltre 15 anni a quella della persona assicurata deceduta e se il matrimonio è stato contratto dopo il 60° anno d'età, l'importo della pensione vedovile è ridotto del 2% del suo importo per ogni anno intero che eccede la differenza d'età. Tale riduzione viene ridotta di  $\frac{1}{15}$  per ogni anno intero di durata del matrimonio o della convivenza comprovati.

### Art. 36 Diritti del coniuge divorziato

1. I diritti del coniuge divorziato corrispondono alle disposizioni minime secondo la LPP.

## **Pensioni per figli/pensioni per orfani**

### **Art. 37 Diritto**

1. Il diritto a una pensione per figli sorge con il diritto a una pensione d'invalidità o di vecchiaia. Esso vale per ogni figlio ai sensi dell'articolo 252 CC.
2. La CPV/CAP può riconoscere il diritto alla pensione per i figli al cui mantenimento la persona assicurata provvedeva provatamente del tutto o in parte.
3. Se decede una persona assicurata attiva, ognuno dei suoi figli ha diritto a una pensione per orfani. Rimane riservato l'articolo 31 CC.

### **Art. 38 Inizio e fine del diritto alle pensioni per figli e orfani**

1. Il diritto a una pensione per figli inizia contemporaneamente con il diritto a una pensione d'invalidità o di vecchiaia.
2. Il diritto a una pensione per orfani inizia il primo del mese che segue il decesso della persona assicurata.
3. Il diritto a una pensione per figli, risp. per orfani si estingue alla fine del mese nel corso del quale il figlio o l'orfano ha compiuto 18 anni.
4. Per i figli o gli orfani che studiano, sono in apprendistato o invalidi, il diritto alla pensione per figli, risp. per orfani dura fino alla fine dello studio, dell'apprendistato o dell'invalidità, ma si estingue al più tardi alla fine del mese nel corso del quale hanno compiuto 25 anni.
5. Inoltre il diritto si estingue alla fine del mese nel corso del quale il figlio o l'orfano decede.

### **Art. 39 Importo della pensione per figli e orfani**

1. L'importo annuo della pensione per figli, risp. per orfani corrisponde:
  - a) se la persona assicurata è invalida o pensionata: al 25% della pensione di vecchiaia, risp. d'invalidità corrente;
  - b) se la persona assicurata deceduta era attiva: al 25% della pensione d'invalidità assicurata;
  - c) se la persona assicurata deceduta era invalida o pensionata: al 25% della pensione di vecchiaia, risp. d'invalidità corrente.

## Capitale al decesso

### Art. 40 Diritto al capitale di decesso

1. Se una persona assicurata attiva decede senza che scadano prestazioni ai superstiti, le persone in seguito elencate hanno diritto a un capitale di decesso (in ordine discendente):
  - a) i beneficiari al cui mantenimento la persona deceduta provvedeva in modo preminente, designati dalla persona assicurata attiva quando era in vita. Se per il caso di decesso, la persona assicurata attiva vuole nominare qualcuno come beneficiario, deve far pervenire una dichiarazione alla CPV/CAP mentre è in vita. Le persone nominate preventivamente alla CPV/CAP come beneficiari di un'eventuale pensione di convivenza, sono considerate notificate in base al presente capoverso, sempre che non vengano riconosciute come beneficiari di una pensione di convivenza. La CPV/CAP si riserva il diritto di controllare le circostanze del mantenimento in modo preminente.
  - b) i figli della persona assicurata;
  - c) se questi mancano, i genitori della persona assicurata.
2. I capitali di decesso non corrisposti secondo l'ordine precedente decadono a favore della CPV/CAP.
3. Se non esiste alcun diritto a un capitale di decesso secondo l'ordine precedente, un capitale pari all'importo di mezza pensione d'invalidità annua viene versato per coprire i costi del decesso.

### Art. 41 Importo del capitale di decesso

1. Il capitale di decesso è pari all'importo più elevato dei due importi seguenti:
  - a) il 50% della pensione d'invalidità annua assicurata al momento del decesso;
  - b) la somma degli accrediti di vecchiaia finanziati personalmente più la prestazione di libero passaggio apportata alla CPV/CAP da un altro istituto di previdenza, senza interessi. Viene conteggiato anche un eventuale avere di eccedenza (articolo 17).

## **Fine del rapporto di lavoro (libero passaggio)**

### **Art. 42 Diritto alla prestazione di libero passaggio**

1. Le persone assicurate il cui rapporto di lavoro termina prima del 59° compleanno per un motivo diverso dall'invalidità o dal decesso, hanno diritto a una prestazione di libero passaggio.
2. Le persone assicurate il cui rapporto di lavoro termina dopo il 59° compleanno per un motivo diverso dall'invalidità o dal decesso, possono chiedere il trasferimento della prestazione di libero passaggio, sempre che questa prestazione di libero passaggio sia trasferita all'istituto di previdenza di un nuovo datore di lavoro.
3. La prestazione di libero passaggio è esigibile allorché termina il rapporto di lavoro. Da tale data frutta un interesse al tasso minimo LPP. Se la CPV/CAP non trasferisce la prestazione entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto tutte le informazioni necessarie, a partire da tale momento è dovuto l'interesse di mora legale ai sensi della LPP.
4. Per i trasferimenti da un membro collettivo all'altro si applicano le disposizioni dell'articolo 11.

### **Art. 43 Importo della prestazione di libero passaggio**

1. L'importo della prestazione di libero passaggio corrisponde all'avere di vecchiaia accumulato alla fine del rapporto di lavoro, maggiorato di eventuali prestazioni d'uscita ai sensi degli articoli da 17 a 19 del presente regolamento d'assicurazione.
2. L'importo della prestazione di libero passaggio corrisponde almeno all'importo minimo ai sensi dell'articolo 17 LFLP, cioè: alla somma degli acquisti (prestazioni di libero passaggio apportate e depositi personali) con interessi al tasso minimo LPP, maggiorata dei contributi della persona assicurata. Per i contributi della persona assicurata versati alla CPV/CAP è dovuto un aumento del 4% per ogni anno dopo il 20° compleanno (l'aumento non supererà tuttavia il 100%).
3. Gli eventuali accrediti retroattivi (articolo 53) non ancora detratti dalla retribuzione sono compensati con la prestazione di libero passaggio.
4. L'eventuale saldo del debito per l'acquisto a rate è detratto dall'importo della prestazione di libero passaggio.
5. In ogni caso, la persona assicurata ha diritto almeno all'avere di vecchiaia LPP.

## Art. 44 Utilizzazione della prestazione di libero passaggio

1. Alla risoluzione del rapporto di lavoro, il membro collettivo deve chiedere immediatamente alla persona assicurata di fornire le informazioni necessarie all'utilizzazione della prestazione di libero passaggio, osservando i termini necessari alla tempestiva uscita dalla CPV/CAP e compilando l'apposito modulo messo a disposizione dalla CPV/CAP.
2. Il membro collettivo trasmette immediatamente il modulo d'uscita alla CPV/CAP.
3. Se la persona assicurata entra al servizio di un nuovo datore di lavoro, la prestazione di libero passaggio viene trasferita all'istituto di previdenza di quest'ultimo, conformemente alle indicazioni fornite dalla persona assicurata.
4. Se la persona assicurata non entra al servizio di un nuovo datore di lavoro, può scegliere fra la stipulazione di una polizza di libero passaggio e l'apertura di un conto di libero passaggio.
5. Se la persona assicurata non fornisce le indicazioni necessarie entro il termine richiesto, la CPV/CAP procede secondo le disposizioni della Legge sul libero passaggio (LFLP).
6. Una prestazione di libero passaggio non può essere trasferita a più di due indirizzi diversi.

## Art. 45 Pagamento in contanti

1. La persona assicurata può esigere il pagamento in contanti della sua prestazione di libero passaggio:
  - a) se lascia definitivamente la Svizzera e non prende domicilio nel Principato del Liechtenstein;
  - b) se intraprende un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetta alla previdenza professionale obbligatoria;
  - c) se l'importo della prestazione di libero passaggio è inferiore a quello del contributo annuo della persona assicurata in vigore al momento della fine del rapporto di lavoro.
2. Se dopo il 1° giugno 2007 la persona assicurata trasferisce il suo domicilio in uno Stato dei primi 15 membri dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia, e se in tale Stato continua ad essere soggetta a un'assicurazione obbligatoria contro i rischi della vecchiaia, del decesso e dell'invalidità, il minimo LPP della sua prestazione di libero passaggio non può essere versato in contanti.
3. Se la persona assicurata è sposata, il pagamento in contanti è ammesso solo con l'approvazione scritta del coniuge.
4. La CPV/CAP ha il diritto di esigere tutte le prove che ritiene utili e di differire il pagamento fino alla loro presentazione.

## **Art. 46 Trasferimento della prestazione di libero passaggio in caso di divorzio**

1. Se a seguito della sentenza di divorzio, la CPV/CAP è tenuta a trasferire tutto o parte della prestazione di libero passaggio di una persona assicurata, le prestazioni previdenziali disponibili e le prestazioni che ne risultano sono ridotte conformemente. In primo luogo sono utilizzati gli eventuali averi di eccedenza, in seguito l' avere di vecchiaia o gli eventuali averi supplementari e le assicurazioni complementari. Gli altri conti, compreso l' avere di vecchiaia LPP, sono ridotti in proporzione.
2. L' importo trasferito può essere riacquistato, del tutto o in parte; la persona assicurata deve pronunciarsi entro i 60 giorni che seguono il trasferimento secondo la sentenza di divorzio.

## ***Promozione della proprietà d'abitazioni***

### **Art. 47 Prelievo anticipato**

1. Una persona assicurata attiva può chiedere il prelievo anticipato dei suoi fondi di previdenza per finanziare la proprietà di un'abitazione per uso proprio fino al momento in cui compie 57 anni. La persona assicurata deve presentare le prove idonee.
2. I fondi di previdenza possono essere utilizzati per acquistare o costruire un'abitazione di proprietà, per acquisire partecipazioni a proprietà d'abitazioni o per rimborsare prestiti ipotecari.
3. Il prelievo anticipato non può essere effettuato che con il consenso scritto del coniuge.
4. Fino all'età di 50 anni può essere prelevato il totale della prestazione di libero passaggio. In seguito può essere prelevata solo la metà della prestazione di libero passaggio, tuttavia almeno l'importo della prestazione di libero passaggio alla quale la persona assicurata aveva diritto all'età di 50 anni.
5. L'importo minimo del prelievo anticipato è pari a 20000 franchi. Un prelievo anticipato non può essere richiesto che una sola volta ogni 5 anni.
6. Se le condizioni del prelievo anticipato sono adempiute, la CPV/CAP dispone di un termine di 6 mesi per effettuare il versamento. In caso di copertura insufficiente, questo termine è prorogato a 12 mesi. In caso di un grave deficit di copertura, il versamento per rimborsare prestiti ipotecari può essere differito fino a nuovo avviso; la CPV/CAP informa gli assicurati e l'autorità di vigilanza sulla durata d'applicazione di tale misura.
7. Il prelievo anticipato comporta una riduzione delle prestazioni previdenziali disponibili e delle prestazioni che ne risultano. In primo luogo sono utilizzati gli eventuali averi di eccedenza, in seguito l'avere di vecchiaia o gli eventuali averi supplementari e le assicurazioni complementari. Gli altri conti, compreso l'avere di vecchiaia LPP, sono ridotti in proporzione.
8. La persona assicurata può rimborsare l'importo prelevato per finanziare la sua abitazione in qualsiasi momento, tuttavia solo fino al momento in cui compie 57 anni, fino al verificarsi di un altro caso di previdenza oppure fino al pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio.
9. La persona assicurata deve rimborsare l'importo prelevato per finanziare la sua abitazione se l'abitazione è venduta o se sull'abitazione sono concessi diritti equivalenti economicamente a un'alienazione. Gli eredi devono rimborsare l'importo prelevato se al decesso della persona assicurata non è esigibile alcuna prestazione.
10. L'importo rimborsato è destinato all'acquisto di prestazioni.



11. Il prelievo anticipato è soggetto all'imposta in qualità di prestazione in capitale proveniente dalla previdenza. In caso di rimborso del prelievo anticipato, la persona assicurata può esigere che l'importo relativo alle imposte pagate al momento del prelievo anticipato le venga rimborsato. Tali rimborsi non possono essere dedotti per il calcolo del reddito imponibile.
12. Inoltre si applicano le disposizioni del diritto federale sulla promozione della proprietà d'abitazioni.

## **Art. 48 Costituzione in pegno**

1. Le persone assicurate attive possono costituire in pegno i loro fondi di previdenza e/o il diritto alle loro prestazioni di previdenza per finanziare la proprietà di un'abitazione per uso proprio, fino al momento in cui compiono 57 anni.
2. I fondi di previdenza possono essere utilizzati per acquistare o costruire un'abitazione di proprietà oppure per acquisire partecipazioni a proprietà d'abitazioni.
3. La costituzione in pegno non può essere effettuata che con il consenso scritto del coniuge.
4. Fino all'età di 50 anni può essere costituito in pegno il totale della prestazione di libero passaggio. In seguito può essere costituita in pegno solo la metà della prestazione di libero passaggio, tuttavia almeno l'importo della prestazione di libero passaggio alla quale la persona assicurata aveva diritto all'età di 50 anni.
5. Affinché la costituzione in pegno sia valida, la CPV/CAP deve esserne informata per iscritto.
6. Il consenso scritto del creditore pignoratorio è necessario per il pagamento in contanti (articolo 45), il pagamento di prestazioni previdenziali e il trasferimento nel quadro del divorzio.
7. Se il pegno deve essere realizzato si applicano per analogia le disposizioni relative agli effetti del prelievo anticipato.
8. Inoltre si applicano le disposizioni del diritto federale sulla promozione della proprietà d'abitazioni.

## **Fondo per il miglioramento delle pensioni, Fondo per casi di manifesta ingiustizia e per pensioni di convivenza**

### **Art. 49 Fondo per il miglioramento delle pensioni**

1. Con i contributi dei membri collettivi (articolo 55) ed eventuali assegnazioni da parte del Consiglio d'amministrazione, la CPV/CAP accumula un Fondo per il miglioramento delle pensioni.
2. Il Consiglio d'amministrazione decide sull'utilizzazione dei mezzi accumulati nel Fondo per adeguare le pensioni correnti (articolo 25).

### **Art. 50 Fondo per casi di manifesta ingiustizia e per pensioni di convivenza**

1. Conformemente alla decisione del Consiglio d'amministrazione, la CPV/CAP accumula un Fondo per casi di manifesta ingiustizia e di pensioni di convivenza.
2. Prestazioni dal Fondo per casi di manifesta ingiustizia sono corrisposte per le persone assicurate attive della CPV/CAP e i loro familiari come pure per persone loro vicine, se questi, in seguito al decesso, alla vecchiaia o all'invalidità di una persona assicurata dalla CPV/CAP venissero a trovarsi in gravi difficoltà finanziarie non coperte dall'ordinaria legislativa sociale o non incluse nel presente regolamento.
3. Sono corrisposte prestazioni ai superstiti di persone assicurate attive non sposate che vivevano in un'unione simile al matrimonio (convivenza), sempre che sorga una mancanza di mantenimento. La CPV/CAP decide ai sensi degli articoli 34 e 35, sempre che sia in possesso dei relativi documenti e le circostanze siano evidenti.
4. Una convivenza esistente può venire notificata per gli atti della CPV/CAP menzionando i dati personali e il numero AVS. In un caso assicurativo, può venire presentato anche un relativo contratto notarile, dal quale risulta la durata della convivenza e il mantenimento in modo preminente da parte della persona assicurata deceduta.
5. Le pensioni possono venire corrisposte a tempo limitato o illimitato e il diritto alle stesse può venire verificato periodicamente.

## Finanziamento della CPV/CAP

### Art. 51 Obbligo di contribuzione e scadenza dei contributi

1. L'obbligo di contribuzione (persona assicurata e membro collettivo) inizia con l'affiliazione alla CPV/CAP e perdura finché la persona assicurata riscuote una retribuzione dal membro collettivo o un'indennità sostitutiva diretta o da un'assicurazione esistente, tuttavia non oltre il momento in cui ha diritto a prestazioni di vecchiaia o d'invalidità.
2. Se la persona assicurata diventa invalida totale, l'obbligo di contribuzione è sospeso per il periodo del diritto alla pensione d'invalidità. Se la persona assicurata diventa parzialmente invalida, l'obbligo di contribuzione si estende soltanto alla parte attiva dell'assicurazione.
3. L'importo totale dei contributi ordinari è comunicato al membro collettivo ogni volta all'inizio del nuovo anno e va pagato anticipatamente ogni volta per il periodo di quattro mesi. I contributi di nuovi assicurati affiliati nel corso dell'anno scadono al momento dell'affiliazione alla CPV/CAP. Gli accrediti retroattivi scadono al momento della prima fatturazione di contributi.
4. Il contributo della persona assicurata è dedotto dalla retribuzione da parte del membro collettivo per conto della CPV/CAP. Se il membro collettivo, in base a circostanze particolari, detrae dalla retribuzione importi diversi da quelli dichiarati nei certificati e nelle ricevute di mutazione della CPV/CAP, ciò va notificato alla CPV/CAP per la correzione della mutazione e dei conti dei contributi.

### Art. 52 Contributo ordinario

1. Il contributo ordinario (persona assicurata e membro collettivo) è definito in percentuale della retribuzione assicurata e tenendo conto dell'età della persona assicurata:

Età	Contributi:			
	Accrediti di vecchiaia	Rischio	Amministrazione	Totale
17–24 anni	0%	1,0% retrib. lorda	0,0%	1,0%
25–31 anni	7%	4,0%	0,3%	11,3%
32–41 anni	10%	4,0%	0,3%	14,3%
42–51 anni	15%	4,0%	0,3%	19,3%
52–65 anni	18%	4,0%	0,3%	22,3%

2. I contributi annui dell'assicurazione rischio per le persone assicurate dell'età dai 17 ai 24 anni sono riscossi forfettariamente dalla CPV/CAP. La base per il conteggio dei contributi annui è la somma, conteggiata ogni volta nel mese di dicembre, delle retribuzioni annue AVS della cerchia degli affiliati all'assicurazione rischio.

## Art. 53 Accrediti retroattivi in seguito all'aumento della retribuzione

1. Hanno diritto ad accrediti retroattivi solo le persone assicurate il cui datore di lavoro ha scelto una forma d'assicurazione con accrediti retroattivi (articolo 12).
2. Il diritto a un accredito retroattivo sorge al momento dell'aumento della retribuzione, sempre che la pensione d'invalidità assicurata della persona assicurata non superi il 65% della retribuzione assicurata.
3. Non scade un accredito retroattivo allorché l'aumento della retribuzione assicurata è dovuto all'aumento del grado di occupazione, a nuove indennità regolari tenute in considerazione per la prima volta oppure a una riduzione della coordinazione.
4. L'importo dell'accredito retroattivo è determinato dall'aver di vecchiaia accumulato al momento dell'aumento della retribuzione e dall'aumento della retribuzione.
5. L'importo dell'accredito retroattivo è conteggiato in percentuale dell'aver di vecchiaia acquisito; tale percentuale equivale all'aumento della retribuzione determinante in percentuale della precedente retribuzione determinante.
6. Un eventuale accredito supplementare della CPV/CAP (articolo 21), concesso allo stesso momento, viene detratto dall'accredito retroattivo dovuto.
7. In base a disposizioni contrattuali differenti, per categorie di collaboratrici e collaboratori definite mediante criteri obiettivi o per l'insieme delle collaboratrici e dei collaboratori di un membro collettivo, si possono convenire inferiori accrediti retroattivi in seguito all'aumento della retribuzione o non convenirne affatto.

## Art. 54 Suddivisione dei contributi

1. Per tutti i contributi ordinari, come pure per gli accrediti retroattivi, la quota della persona assicurata corrisponde a  $\frac{1}{3}$ , quella del membro collettivo a  $\frac{2}{3}$ .
2. In seguito ad accordo con la CPV/CAP, il membro collettivo può prevedere una suddivisione diversa dei contributi e degli accrediti retroattivi in seguito ad aumento della retribuzione. Le spese del membro collettivo non possono essere inferiori a quelle della persona assicurata.

## Art. 55 Contributi del membro collettivo al Fondo per il miglioramento delle pensioni

1. Per tutte le persone assicurate, ad eccezione delle persone assicurate nell'assicurazione rischio, ogni membro collettivo versa al Fondo per il miglioramento delle pensioni un contributo supplementare annuo pari all'1,3% delle retribuzioni assicurate delle sue persone assicurate attive.
2. La somma delle retribuzioni assicurate notificata all'inizio di ogni nuovo anno determina l'importo del contributo. I contributi scadono conformemente all'articolo 51.

## **Art. 56 Traffico monetario**

1. Il traffico monetario si effettua tramite la Banca Coop. Accrediti e addebiti vengono effettuati dalla CPV/CAP direttamente sul conto del membro collettivo. Rimangono riservate le disposizioni legali.

## **Art. 57 Perito riconosciuto in materia di previdenza professionale**

1. Basandosi sulle relative disposizioni dello statuto, il Consiglio d'amministrazione della CPV/CAP designa un perito riconosciuto in materia di previdenza professionale.
2. Lo stesso controlla periodicamente:
  - a) che la CPV/CAP offra in ogni momento la sicurezza di poter adempiere i propri impegni;
  - b) che le disposizioni attuariali regolamentari sulle prestazioni e il finanziamento corrispondano alle prescrizioni legali.

## **Art. 58 Provvedimenti per ristabilire l'equilibrio finanziario**

1. Se dal rapporto del perito riconosciuto risulta che l'equilibrio finanziario della CPV/CAP in base a elementi tecnici riconosciuti è in pericolo, il Consiglio d'amministrazione della CPV/CAP decide i provvedimenti adatti a ristabilire l'equilibrio finanziario.
2. Le eventuali misure di risanamento disposte devono considerare un'adeguata simmetria dei sacrifici, da un lato fra il membro collettivo e le persone assicurate, dall'altro lato fra i diversi gruppi di persone assicurate. Fatta riserva delle norme giuridiche vincolanti, il Consiglio d'amministrazione ha il diritto di esigere un contributo di risanamento e di ridurre delle prestazioni. Nell'ambito sovraobbligatorio, il contributo di risanamento del membro collettivo non può essere riscosso che con il consenso dello stesso.

## ***Disposizioni transitorie***

### **Persone attive affiliate all'assicurazione completa ai sensi del regolamento d'assicurazione 1990**

#### **Art. 59 Importo dell' avere di vecchiaia il 1° gennaio 1995**

1. Il giorno di scadenza del 1° gennaio 1995, dal capitale di copertura disponibile, un avere transitorio fu accreditato all' avere di vecchiaia delle persone assicurate attive ai sensi del regolamento d'assicurazione 1990.
2. L'importo di tale avere transitorio fu conteggiato in modo che dall' avere di vecchiaia insieme agli interessi e agli accrediti di vecchiaia dal 1° gennaio 1995 ai sensi dell' articolo 20 (accreditati di vecchiaia) del presente regolamento, inclusi gli interessi, risultasse una pensione d'invalidità assicurata il cui importo corrispondesse alla pensione d'invalidità assicurata il 1° gennaio 1995 ai sensi del regolamento d'assicurazione 1990.

#### **Art. 60 Liquidazione del capitale di vecchiaia per le assicurate femmine della precedente assicurazione normale**

1. Per le assicurate femmine dell'assicurazione normale ai sensi del regolamento d'assicurazione 1990 (articolo 30 del regolamento d'assicurazione 1990), il capitale di vecchiaia assicurato il giorno di scadenza del 1° gennaio 1995 fu liquidato al 1° gennaio 1995 mediante un accredito unico.
2. L'accredito unico supplementare corrisponde all'importo del capitale di vecchiaia assicurato il 1° gennaio 1995 ai sensi del regolamento d'assicurazione 1990, scontato all'interesse tecnico della CPV/CAP il giorno di scadenza del 1° gennaio 1995.
3. In caso di futura uscita o di futuro prelievo anticipato ai sensi dell' articolo 46 e in caso di trasferimento nel quadro del divorzio, l'accredito unico supplementare ai sensi del capoverso 2 è parte del libero passaggio garantito ai sensi dell' articolo 63.

#### **Art. 61 Progressione ordinaria ai sensi dell' articolo 15 del regolamento d'assicurazione 1990**

1. Alle persone assicurate ai sensi del regolamento d'assicurazione 1990, conformemente alle disposizioni del regolamento d'assicurazione 1990, fu garantita una pensione di vecchiaia che tiene conto della futura progressione pari all'1% annuo della retribuzione assicurata.
2. La CPV/CAP garantisce alle persone assicurate attive che al pensionamento il primo del mese che segue il 64° compleanno verrà versata una pensione di vecchiaia annua il cui importo corrisponde almeno all'importo della pensione di vecchiaia assicurata ai sensi del regolamento d'assicurazione 1990, conteggiata il giorno di scadenza del 1° gennaio 1995.
3. Rimangono riservate le disposizioni dell' articolo 65.

## **Art. 62 Importo della pensione vedovile**

1. Per determinare l'importo della pensione vedovile, dal 1° gennaio 1995 si applicano le disposizioni del presente regolamento.
2. In caso di decesso di una persona assicurata attiva ai sensi del regolamento d'assicurazione 1990, la CPV/CAP garantisce il pagamento di una pensione vedovile il cui importo corrisponde almeno all'importo della pensione vedovile che era assicurata il 1° gennaio 1995 ai sensi del regolamento d'assicurazione 1990.
3. Rimangono riservate le disposizioni degli articoli 24 e seguenti e dell'articolo 65.

## **Art. 63 Importo della prestazione di libero passaggio**

1. Alla futura uscita di una persona attiva già assicurata ai sensi del regolamento 1990, la CPV/CAP garantisce una prestazione di libero passaggio il cui importo corrisponde almeno all'importo dell'indennità d'uscita ai sensi dell'articolo 64 del regolamento 1990, conteggiata per il 1° gennaio 1995.
2. L'importo secondo il capoverso 1 viene aumentato dell'avere di vecchiaia acquisito addizionalmente da tale giorno mediante gli accrediti di vecchiaia.
3. Rimangono riservate le deduzioni di accrediti retroattivi della persona assicurata non ancora pagati, di prelievi anticipati nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni e di eventuali trasferimenti di una parte della prestazione di libero passaggio in seguito a divorzio.

## **Art. 64 Assicurazione nelle precedenti assicurazioni speciali e LPP**

1. Le persone assicurate prima del 1° gennaio 1995 nell'assicurazione speciale (tariffe AK e BK, come pure A e B ai sensi del regolamento 1981) e dell'assicurazione LPP (tariffe C e D ai sensi del regolamento 1981) sono ugualmente soggette alle disposizioni del presente regolamento, comprese le disposizioni transitorie.
2. In deroga alle disposizioni del presente regolamento, le persone assicurate attive della precedente assicurazione speciale e della vecchia assicurazione LPP (concerne le precedenti tariffe A, B, C e D ai sensi del regolamento d'assicurazione 1981), al pensionamento di vecchiaia possono richiedere, invece della pensione di vecchiaia assicurata, il versamento della prestazione di libero passaggio acquisita al momento del pensionamento ai sensi dell'articolo 63, risp. dell'avere di vecchiaia acquisito al momento del pensionamento. Tale richiesta deve essere inoltrata per iscritto alla CPV/CAP fino al 57° anno d'età.
3. Le precedenti assicurazioni AK e BK danno diritto al momento del pensionamento, senza preavviso, alla liquidazione in capitale della prestazione di libero passaggio, risp. dell'avere di vecchiaia acquisiti al momento del pensionamento. Se la persona assicurata desidera ricevere una pensione anziché il capitale, deve notificarlo per iscritto alla CPV/CAP.

4. In caso d'invalidità totale, il diritto al capitale di tutte le assicurazioni speciali decade a favore delle prestazioni d'invalidità correnti a vita e delle prestazioni in aspettativa per superstiti. In caso d'invalidità parziale, il diritto al capitale esiste soltanto per la parte ancora attiva dell'assicurazione.
5. In deroga alle disposizioni del presente regolamento, i superstiti delle persone assicurate conformemente alle tariffe AK e BK ai sensi del regolamento 1981 possono richiedere il pagamento del capitale al decesso anziché delle prestazioni per superstiti ai sensi del presente regolamento. Tale capitale corrisponde a 12,75 volte l'importo della pensione di vecchiaia assicurata al momento del decesso ai sensi del presente regolamento.
6. Gli aventi diritto sono:
  - a) per l'importo totale: il coniuge superstite o i figli minorenni della persona deceduta o i figli che non hanno ancora terminato la loro istruzione;
  - b) per tre quarti dell'importo, se mancano gli aventi diritto ai sensi della precedente lettera a): i figli abili al lavoro, i genitori, oppure i fratelli e le sorelle inabili al lavoro;  
È escluso il pagamento alla comunità.
7. Su richiesta, la CPV/CAP può concedere il pagamento totale o parziale oltre la cerchia dei beneficiari suddetti. La persona assicurata, finché è in vita, comunica i beneficiari alla CPV/CAP.
8. Le parti dell'assicurazione non corrisposte decadono a favore della CPV/CAP.
9. Per il diritto al capitale di decesso si applicano le disposizioni del precedente regolamento d'assicurazione 1990.

## **Art. 65 Beni concessi**

1. Per l'importo dei beni concessi ai sensi degli articoli da 61 a 64 è determinante la situazione assicurativa ai sensi del regolamento d'assicurazione 1990 alla data di scadenza del 1° gennaio 1995.
2. Se futuri eventi, come l'adeguamento delle prestazioni assicurate in seguito all'evoluzione della retribuzione e/o alla riduzione del grado d'occupazione, oppure il prelievo anticipato dell'aveve previdenziale per la promozione della proprietà d'abitazioni, come pure i versamenti per disposizione giudiziaria in caso di divorzio, portano a importi inferiori a quelli garantiti, la garanzia decade. Fanno eccezione soltanto le riduzioni in seguito a invalidità parziale. In tali casi la garanzia per le pensioni da versare viene subito adempita e continua proporzionalmente per la parte attiva.
3. Una riduzione dei beni concessi ai sensi del capoverso 2 è definitiva; in particolare essa non viene corretta in seguito a futuri aumenti della retribuzione assicurata o eventuali rimborsi di un prelievo anticipato.



## **Art. 66 Adeguamento all'aumento del costo della vita ai sensi dell'articolo 66 del regolamento 1966**

1. L'adeguamento all'aumento del costo della vita ai sensi dell'articolo 66 del regolamento 1966 concerne del tutto o in parte le pensioni il cui diritto è sorto prima del 31 marzo 1973. Le regole dipendenti dai membri collettivi rimangono in vigore.

## **Art. 67 Adeguamento all'aumento del costo della vita concesso dai membri collettivi**

1. Dal 1° gennaio 1995, la CPV/CAP si assume l'obbligo di eventuali sussidi supplementari per l'adeguamento dell'aumento del costo della vita, già concessi dai membri collettivi sulle pensioni correnti a tale giorno di scadenza ai sensi dell'articolo 23 capoverso 3 del regolamento d'assicurazione 1990.
2. Il finanziamento del capitale di copertura di tali prestazioni supplementari va a carico della CPV/CAP.

## **Art. 68 Modo di procedere in caso di conflitti d'obiettivo**

1. Se l'applicazione delle disposizioni transitorie e l'applicazione del normale piano di previdenza porta a conflitti d'obiettivo, la CPV/CAP impone il principio della parità di trattamento ed evita vantaggi ingiustificati in caso di rientro, rimborso di prelievi anticipati nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni, riattivazioni e di tutti gli altri procedimenti che potrebbero risultare dal differimento immediato o temporale relativo alle prestazioni, applicando il presente regolamento.
2. In questo, la CPV/CAP si orienta ai valori di un corso teoreticamente ininterrotto dell'assicurazione, ai valori conteggiati ulteriormente ai sensi dell'articolo 66 (importo della prestazione di libero passaggio) all'ultima uscita dalla CPV/CAP della persona assicurata, come pure alle basi attuariali.
3. Al rientro e in caso di rimborso di prelievi anticipati nel quadro della promozione della proprietà d'abitazioni, non è possibile far valere il diritto a beni concessi ai sensi dell'articolo 65. Se in applicazione dell'articolo 46 (trasferimento della prestazione di libero passaggio in caso di divorzio) si effettua il versamento di mezzi previdenziali di una persona già assicurata prima dell'1° gennaio 1995 e se in applicazione del capoverso 2 del relativo articolo si richiede un riacquisto immediato, la persona assicurata può effettuarlo secondo le disposizioni della prima parte del presente regolamento. In tal caso, le prestazioni garantite decadono.

## **Disposizioni transitorie varie**

### **Art. 69 Aumento della pensione di vecchiaia**

1. In deroga all'articolo 28, gli assicurati che vanno in pensione entro il 31 dicembre 2007 hanno diritto alla pensione di vecchiaia alla quale avrebbero avuto diritto se fossero rimasti in servizio un'anno in più, ferma restando l'ultima retribuzione assicurata, tuttavia al massimo al 106% della pensione di vecchiaia alla quale avrebbero diritto all'età di 65 anni.

### **Art. 70 Pensionati EPA**

1. Per i pensionati entrati collettivamente dalla CP-EPA (beneficiari di pensioni di vecchiaia e d'invalidità), le pensioni vedovili assicurate corrispondono tuttora al 60%, le pensioni per figli assicurate al 20% della pensione di vecchiaia o d'invalidità corrente.

## ***Disposizioni finali***

### **Art. 71 Informazioni della CPV/CAP**

1. Per le persone assicurate attive, i servizi del personale del relativo membro collettivo si assumono il dovere di fornire le informazioni da parte dell'istituto di previdenza registrato. La CPV/CAP mette a disposizione dei reparti del personale tutti i documenti e tutte le informazioni necessarie. In particolare ciò comprende:
  - a) una tessera assicurativa individuale che viene rilasciata per la prima volta al momento dell'affiliazione alla CPV/CAP e in seguito dopo ogni modifica del rapporto d'assicurazione. Da tale tessera risultano tutti i dati importanti per il conteggio delle prestazioni assicurate e dei contributi dovuti, come pure le informazioni supplementari da fornire in applicazione delle Leggi sul libero passaggio e la promozione della proprietà d'abitazioni;
  - b) una ricevuta di mutazione (o la relativa valutazione in forma elettronica) che fornisce informazioni supplementari e più dettagliate;
  - c) una pubblicazione che informa adeguatamente le persone assicurate sull'andamento della CPV/CAP o che tratta temi previdenziali d'attualità.
2. Con le persone che percepiscono pensioni, la CPV/CAP corrisponde direttamente e si assume personalmente anche l'obbligo di fornire loro informazioni. Esse ricevono in particolare:
  - a) una comunicazione annua sulle prestazioni in aspettativa;
  - b) annualmente una dichiarazione sulle pensioni percepite;
  - c) una pubblicazione che informa adeguatamente le persone che percepiscono una pensione sull'andamento della CPV/CAP o che tratta temi previdenziali d'attualità.

### **Art. 72 Dovere d'informazione della persona assicurata e dell'avente diritto**

1. Ogni persona assicurata, risp. avente diritto ha l'obbligo di fornire alla CPV/CAP, senza richiesta specifica e in maniera veritiera, tutte le informazioni sulla sua situazione determinanti per l'assicurazione e le prestazioni, in particolare sulle modifiche dello stato civile e familiari. Chiarificazioni e informazioni di carattere medico che la CPV/CAP esige mediante l'apposito modulo, vanno richieste al medico di famiglia ed eventualmente allo specialista curante.

2. Le persone assicurate, risp. aventi diritto devono presentare alla CPV/CAP, risp. al servizio del personale del membro collettivo tutti i documenti richiesti dalla CPV/CAP per chiarire il diritto a prestazioni. Per stabilire il diritto a una pensione d'invalidità, la CPV/CAP può richiedere a sue spese una visita da parte del suo medico di fiducia.
3. Su richiesta della CPV/CAP, le persone che beneficiano di una pensione devono fornire un certificato di vita. Gli invalidi devono notificare spontaneamente e tempestivamente alla CPV/CAP modifiche del grado d'invalidità, indennità giornaliere percepite nel frattempo, come pure pensioni e redditi di lavoro percepiti da terzi.
4. La CPV/CAP declina ogni responsabilità per eventuali conseguenze negative per le persone assicurate o i loro superstiti che risultano dalla violazione dei suddetti doveri. Se in seguito a tale violazione risultassero danni alla CPV/CAP, la stessa può rivalersi nei confronti della persona responsabile.

### **Art. 73 Doveri del membro collettivo**

1. Il membro collettivo è responsabile della completa, veritiera e tempestiva notifica alla CPV/CAP, conformemente alle istruzioni di quest'ultima, di tutti i dati necessari allo svolgimento dell'assicurazione e della contabilità sommersa LPP.
2. Fatta riserva dell'articolo 4, il membro collettivo è obbligato a notificare alla CPV/CAP per l'assicurazione tutte le sue collaboratrici e tutti i suoi collaboratori che sono soggetti all'assicurazione obbligatoria della LPP e ai sensi dell'articolo 4.
3. Il membro collettivo è responsabile nei confronti della CPV/CAP di tutti i danni che risultano alla CPV/CAP da indicazioni incomplete o sbagliate.

### **Art. 74 Traffico fra membro collettivo e CPV/CAP**

1. La CPV/CAP è autorizzata a regolare mediante disposizioni vincolanti lo scambio di dati fra essa e il membro collettivo e a insistere sull'utilizzazione di moduli da essa approntati.
2. Nel quadro delle possibilità e in base a comune accordo, lo scambio di dati fra il membro collettivo e la CPV/CAP si effettua mediante i mezzi dell'EED.
3. La CPV/CAP mette a disposizione dei membri collettivi, senza addebitarne loro i costi, tutti i documenti necessari allo svolgimento dell'assicurazione nel quadro del presente regolamento e al contatto con le persone assicurate. Elaborazioni ed applicazioni EED eseguite su particolare richiesta del membro collettivo possono essere fatturate dalla CPV/CAP al normale tasso di mercato.
4. Informazioni generali, disposizioni e consigli al membro collettivo si effettuano mediante circolari.

## **Art. 75 Responsabilità e obbligo di discrezione**

1. Se si constata che la CPV/CAP ha stabilito prestazioni o contributi in modo errato, senza che esista una violazione del dovere d'informazione e di notifica da parte della persona assicurata o del membro collettivo ai sensi degli articoli 6, 72 e 73, la CPV/CAP è autorizzata a effettuare la correzione necessaria con effetto immediato. La direzione della CPV/CAP si pronuncia in merito ad eventuali pagamenti retroattivi, risp. richieste di rimborso di prestazioni troppo basse, risp. troppo alte o a contributi erroneamente riscossi.
2. Tutte le persone incaricate dell'amministrazione, della direzione e del controllo della CPV/CAP rispondono dei danni causati alla stessa intenzionalmente o per negligenza.
3. Le persone menzionate al capoverso 2 devono mantenere il massimo segreto su tutti i fatti e tutte le informazioni di carattere confidenziale delle persone assicurate e di quelle che beneficiano di pensioni, in particolare sulle condizioni personali, finanziarie e di salute, di cui vengono a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle loro mansioni. Sono soggetti a tale obbligo anche dopo aver lasciato la loro carica.

## **Art. 76 Interpretazione del regolamento**

1. Il presente regolamento è stato redatto in lingua tedesca, francese e italiana. Se i testi non concordano o se sorgono incertezze sulla loro interpretazione, fa fede il testo in tedesco.
2. Sull'interpretazione del regolamento decide il Consiglio d'amministrazione della CPV/CAP.

## **Art. 77 Lacune nel regolamento/Controversie**

1. Su questioni non trattate nel presente regolamento decide la direzione della CPV/CAP ai sensi dello statuto della CPV/CAP.
2. Rispettando le disposizioni statutarie e legali, in casi di manifesta ingiustizia la commissione d'assicurazione può concedere anche prestazioni non previste dal presente regolamento o aumentare le prestazioni regolamentari.
3. Se una controversia fra la CPV/CAP, i membri collettivi e gli aventi diritto non si può comporre amichevolmente, è soggetta alla giurisdizione dei tribunali cantonali competenti della sede svizzera dell'imputato o la sede dell'azienda presso la quale la persona assicurata è stata assunta.

## **Art. 78 Modifiche del regolamento**

1. Basandosi sullo statuto, il Consiglio d'amministrazione della CPV/CAP può modificare il presente regolamento in qualsiasi momento.
2. Fatta riserva dell'articolo 58, i diritti acquisiti dalle persone assicurate e da quelle che beneficiano di pensioni non possono venire affetti da tale modifica.

## **Art. 79 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2005.
2. Esso sostituisce il regolamento d'assicurazione 1999 del 13 novembre 1998, nonché le sue aggiunte.
3. Le prestazioni della CPV/CAP già correnti il 1° gennaio 2005 non sono affette dall'entrata in vigore del presente regolamento.



